



Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE CIVILE**  
Sez. VI, 17 settembre 2012, n. 15597

**Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Procedure di taratura previste dalla L. n. 273/1991 - Applicabilità - Esclusione.**

*In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, le apparecchiature elettroniche per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, di cui all'art. 142, sesto comma, del d. l.vo 30 aprile 1992, n. 285, non devono essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla legge 11 agosto 1991 n. 273. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ). (Cass. Civ., sez. VI, 17 settembre 2012, n. 15579) - [RIV-1302P148] Art. 142 cs.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il giudice di pace di Palermo con sentenza del 5 febbraio 2008 rigettava l'opposizione proposta contro l'accertamento di violazione del codice della strada emesso dal Comune di Palermo - a carico di M. S., in seguito a rilevazione del 15 aprile 2007, relativa ad eccesso di velocità alla guida di un autoveicolo.

M. S. ha proposto appello, che è stato respinto dal tribunale di Palermo con sentenza 27 ottobre 2009.

La sentenza ha rilevato:

- a) che l'omissione della contestazione immediata della violazione era stata idoneamente giustificata nel verbale, indicando che l'accertamento era avvenuto per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia.
- b) che infondatamente era contestata l'attendibilità delle apparecchiature utilizzate a causa dell'assenza di tarature annuali, atteso che la normativa vigente non prevede che il verbale di accertamento di infrazione debba contenere a pena di nullità l'attestazione del controllo preventivo di funzionalità di ogni singolo apparecchio che la l. n. 273 del 1991 istitutiva del sistema nazionale di taratura non è applicabile nella specie.
- c) che invano l'opponente aveva lamentato la asserita cattiva disposizione dell'apparecchiatura fotografica, assumendo che la stessa avrebbe lasciato un angolo morto nel quale sarebbe transitato, simultaneamente alla vettura dell'appellante, anche un motociclo, il quale avrebbe causato la rilevazione della velocità riportata nello scontrino (120 km orari), atteso che il verbale di accertamento fa prova fino a querela di falso del fatto che l'agente verbalizzante ha constatato il passaggio del veicolo e che la fotografia riguarda quest'ultimo.
- d) che, quanto alla presenza della segnaletica indicante il limite massimo di velocità e l'esistenza di controlli elettronici della velocità, la censura non era stata riproposta in appello e comunque non era fondata, posto che in atti vi era una nota della polizia municipale attestante la presenza di tale segnaletica;



e) che erano irrilevanti le prove testimoniali dedotte dall'appellante relative: a1) al rispetto dei limiti di velocità;

b1) alla percorrenza del viale della Regione Siciliana il giorno 15 aprile 2007;

c1) alla presenza di un motorino che aveva superato a velocità sostenuta la vettura dello S., atteso che si trattava di valutazioni non decisive.

M. S. ha proposto ricorso per cassazione notificato il 24 giugno 2010.

Il Comune di Palermo ha resistito con controricorso.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

Nessuna delle parti ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme che impongono la taratura dell'autovelox.

Il ricorrente invoca in proposito giurisprudenza di merito a parere della quale il funzionamento delle apparecchiature elettroniche di rilevamento elettronico della velocità non è affidabile, in assenza di idonea procedura di taratura.

In relazione all'art. 360 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* alla fattispecie, la censura è inammissibile, perchè contraria all'orientamento consolidato di questa Corte in materia (cfr. Cass. 29333/08; 23978/07 e molte altre successive).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. 168 del 2002, art. 4, comma 1 dell'art. 142 C.d.S., comma 6 bis - omessa e insufficiente motivazione.

Il ricorrente sostiene che sussiste l'obbligo dell'amministrazione di informare gli automobilisti circa la presenza di apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza della velocità e che le relative prescrizioni non sarebbero state osservate dal Comune di Palermo. Deduce che il tribunale avrebbe ignorato il motivo di appello che contestava la predetta violazione e che avrebbe omesso qualsiasi motivazione.

Il motivo è infondato.

Come si è riferito in precedenza, al punto d) della narrativa, la sentenza, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, ha esaminato detta censura nelle righe a cavallo tra pagina 4 e pagina 5, offrendo congrua motivazione, che non è stata specificamente censurata.

Con il terzo motivo lo S. lamenta insufficienza e contraddittorietà della motivazione, relativamente alla mancata ammissione di prove testimoniali. Sostiene che il veicolo non aveva mai superato la velocità di 70 km orari e che con la prova testimoniale avrebbe dimostrato anche che l'apparecchiatura autovelox era scattata perchè un motociclo aveva superato l'autovettura procedendo a velocità sostenuta sulla corsia di emergenza.

Anche questo motivo è infondato.

Il ricorrente infatti non censura la decisiva affermazione del tribunale circa la fede privilegiata rivestita dal verbale di accertamento della polizia municipale (Cass. S.U. 17355/09).



**ASAPS**  
Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale  
[www.asaps.it](http://www.asaps.it) - [sede@asaps.it](mailto:sede@asaps.it)

- 3 -

---

Inoltre il motivo non critica, in modo da dimostrarne la inattendibilità, la logica e congrua osservazione del tribunale circa l'irrelevanza della prova testimoniale dedotta. Essa verteva infatti sulla velocità del motociclo sorpassante, mentre per essere decisiva avrebbe dovuto vertere sul fatto che il sorpasso era avvenuto esattamente nel punto in cui era stata rilevata l'inflazione e che l'agente accertatore non aveva notato il motociclo e che, ancora, il sorpasso era avvenuto in posizione tale da lasciare il motociclo invisibile all'occhio della telecamera.

Il quarto motivo attiene alla liquidazione delle spese di lite, che segue la sorte del ricorso, il quale appare manifestamente infondato.

Il Collegio fa proprie in tal modo le osservazioni svolte dalla relazione preliminare che sono state sostanzialmente sopra riportate.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia. (*Omissis*) **[RIV-1302P148] Art. 142 CS.**